



COMUNE DI RADDA IN CHIANTI

PROVINCIA DI SIENA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|--|---|
| N.7 del Reg. Data 19/03/2021 | Oggetto: Applicazione aliquote Imu anno 2021 |
|--|---|

L'anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di marzo alle ore 18.00 in modalità di audio-videoconferenza ai sensi dell'art.73 del D.L. n.18 del 17/03/2020 e del Decreto del Sindaco n.9 del 13/11/2020.

Alla prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| CONSIGLIERI | | | Presenti | Assenti |
|--------------------|----------------------|-------------|----------|---------|
| 1 | MUGNAINI PIER PAOLO | Sindaco | X | |
| 2 | BARBUCCI DANIELE | Consigliere | X | |
| 3 | BROGI CLARISSA | Consigliere | X | |
| 4 | VENTURI MARCO | Consigliere | X | |
| 5 | SANDRELLI MATTEO | Consigliere | X | |
| 6 | BALESTRERI MARTINO | Consigliere | X | |
| 7 | LONGO MASSIMO | Consigliere | X | |
| 8 | BALDANZI LORENZO | Consigliere | X | |
| 9 | SANTINELLI DONATELLA | Consigliere | X | |
| 10 | TALLURI GIONA | Consigliere | X | |
| 11 | BUCCI VINCENZO | Consigliere | X | |
| | | | 11 | 0 |

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Mugnaini Pier Paolo, nella sua qualità di Sindaco;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il **Segretario Comunale Dott.ssa Capaccioli Alessandra.**
- Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI RADDA IN CHIANTI

PROVINCIA DI SIENA

Il Sindaco illustra sinteticamente l'argomento al punto 5 dell'ordine del giorno. La consigliera Santinelli spiega che il suo gruppo è contrario allo stesso costrutto dell'imposta che a suo giudizio è completamente fuori luogo. Nonostante quindi il comune di Radda abbia positivamente agito riducendo il peso dell'IMU, il suo gruppo voterà contro perché contrario alla imposta in sé.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30/10/2020 sono state approvate per l'anno 2020 le aliquote della nuova IMU comprensiva della TASI;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:



COMUNE DI RADDA IN CHIANTI

PROVINCIA DI SIENA

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Visto il comma 599 dell'articolo 1 della L. 178/2020, che stabilisce che per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata Imu relativa a:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze (ossia gli alberghi), immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate; immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimento di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Richiamato Il comma 48 dell'articolo 1 della L. 178/2020 che prevede che, a partire dall'anno 2021 i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che sono titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, possono applicare l'Imu ridotta alla metà; tale agevolazione trova applicazione esclusivamente a favore di una sola unità immobiliare a uso abitativo, purché essa sia posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune, tenendo conto delle novità in materia di IMU sopra illustrate, ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 860.000,00;

Ritenuto opportuno precisare che per quanto concerne i terreni agricoli, la normativa precisa che sono esenti dall'IMU i terreni ricadenti nei comuni riportati nella circolare del Giugno 1993 come montani o parzialmente montani;

Considerato che il Comune di Radda in Chianti risulta inserito nella suddetta circolare del Giugno 1993 come interamente montano, con la conseguenza che i terreni agricoli posti all'interno del nostro Comune devono considerarsi esenti IMU;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:



COMUNE DI RADDA IN CHIANTI

PROVINCIA DI SIENA

| | | |
|---|---|--------------------|
| 1 | Aliquota ordinaria <i>In questa categoria sono ricompresi i terreni edificabili, le unità immobiliari a disposizione, non locate o sfitte, destinate a locazioni turistiche, nonché le altre tipologie non espressamente ricomprese nelle categorie indicate</i> | 10,60 per mille |
| 2 | Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 | 6,00 per mille |
| 3 | Fabbricati rurali ad uso strumentale | 1,00 per mille |
| 4 | Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati. | Max 2,50 per mille |

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

| | | |
|----|--|---|
| A) | - Abitazioni locate con contratto ad uso abitativo, registrato, con esclusione dei contratti ad uso transitorio e/o turistico | 10,20 per mille |
| B) | Abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431. | 8,60 per mille Per tali immobili l'imposta è ridotta al 75%, |
| C) | Abitazioni (escluse quelle classificate A/1 – A/8 – A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e ricorrano le condizioni di cui al comma 10 dell'art. 1 della legge 208/2015 | 10,60 per mille Riduzione del 50% della base imponibile. |
| D) | Immobili destinati ad attività produttive e non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR. | 9,50 per mille |
| E) | Terreni agricoli | Esenti in quanto il Comune di Radda in Chianti è incluso nella Circolare Giugno 1993 come comune montano. |

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Bilancio tenutasi in videoconferenza in data 16/3/2021;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso da responsabile Servizio Contabilità e Tributi;

Con 11 consiglieri presenti, 8 voti favorevoli e 3 contrari (consiglieri Santinelli, Talluri e Bucci)

A maggioranza,

DELIBERA



COMUNE DI RADDA IN CHIANTI

PROVINCIA DI SIENA

- di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

| | | |
|---|---|--------------------|
| 1 | Aliquota ordinaria <i>In questa categoria sono ricompresi i terreni edificabili, le unità immobiliari a disposizione, non locате o sfitte, destinate a locazioni turistiche, nonché le altre tipologie non espressamente ricomprese nelle categorie indicate</i> | 10,60 per mille |
| 2 | Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 | 6,00 per mille |
| 3 | Fabbricati rurali ad uso strumentale | 1,00 per mille |
| 4 | Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati. | Max 2,50 per mille |

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

| | | |
|----|--|---|
| A) | - Abitazioni locate con contratto ad uso abitativo, registrato, con esclusione dei contratti ad uso transitorio e/o turistico | 10,20 per mille |
| B) | Abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431. | 8,60 per mille Per tali immobili l'imposta è ridotta al 75%, |
| C) | Abitazioni (escluse quelle classificate A/1 – A/8 – A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e ricorrano le condizioni di cui al comma 10 dell'art. 1 della legge 208/2015 | 10,60 per mille Riduzione del 50% della base imponibile. |
| D) | Immobili destinati ad attività produttive e non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR. | 9,50 per mille |
| E) | Terreni agricoli | Esenti in quanto il Comune di Radda in Chianti è incluso nella Circolare Giugno 1993 come comune montano. |

- di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021;



COMUNE DI RADDA IN CHIANTI

PROVINCIA DI SIENA

- di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
- di prendere atto delle novità introdotte dalla L.178/2020 illustrate in premessa

Successivamente, con lo stesso esito della separata votazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134, comma 4, D.lgs. 18/8/2000, n.267 e successive disposizioni,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la sig.:

(Capo II della legge 7 agosto 1990., n. 241)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e la sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Mugnaini Pier Paolo

Il Segretario Comunale
Capaccioli Alessandra

Il Consigliere
Barbucci Daniele

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

N. pubblicazione.....

Dalla residenza comunale, li _____



Il Responsabile del servizio

LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO È CERTIFICATA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO NELLA RELATA GENERATA AUTOMATICAMENTE ALLEGATA ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE.

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000*).

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del servizio
